



Nota orientativa
sull'attività di valutazione della conformità

(a norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) N. 1083/2006)

1. PREAMBOLO

La presente nota è destinata a fornire agli Stati membri (in special modo alle rispettive autorità di audit e/o agli organismi di audit indipendenti) un orientamento pratico sulle loro responsabilità riguardo alla valutazione della conformità e alla preparazione della relazione e del parere come richiesto all'articolo 71 del regolamento (CE) N. 1083/2006. La nota orientativa è accompagnata da un modello di relazione e da un elenco di controllo da utilizzare da parte dell'autorità o dell'organismo di audit che elabora la relazione (di seguito "organismo di valutazione della conformità") al fine di eseguire la valutazione. Il modello di parere sulla conformità dei sistemi figura all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1828/2006. Gli orientamenti sono altresì applicabili ai programmi di cooperazione territoriale europea (CTE), sebbene siano state incluse alcune particolarità connesse a tali programmi. Occorre rilevare che le valutazioni di conformità dei programmi CTE vanno trasmesse separatamente da quelle riguardanti i programmi relativi agli altri due obiettivi.

Tutta la corrispondenza relativa all'attività di valutazione della conformità tra Stati membri e Commissione avverrà attraverso il sistema SFC 2007.

2. BASE GIURIDICA

A norma dell'articolo 71 del regolamento (CE) N. 1083/2006:

1. Prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una descrizione dei sistemi, comprendente in particolare l'organizzazione e le procedure relative ai seguenti elementi: a) autorità di gestione e di certificazione e organismi intermedi; b) autorità di audit e ogni altro organismo incaricato di svolgere attività di audit sotto la responsabilità di quest'ultima.

2. La descrizione di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una relazione che espone i risultati di una valutazione dei sistemi istituiti ed esprime un parere in merito alla loro conformità con il disposto degli articoli da 58 a 62. [...]

3. La relazione ed il parere di cui al paragrafo 2 sono elaborati dall'autorità di audit o da un organismo pubblico o privato funzionalmente indipendente dalle autorità di gestione e di certificazione che opera tenendo conto degli standard di controllo accettati a livello internazionale.

A norma dell'articolo 25 del regolamento (CE) N. 1828/2006:

La relazione di cui all'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) N. 1083/2006 è basata su un esame della descrizione dei sistemi, dei documenti pertinenti relativi ai sistemi, del modo in cui vengono conservati i documenti contabili e i dati sull'attuazione delle operazioni

e su colloqui con il personale degli organismi principali considerati importanti dall'autorità di audit o dagli altri organismi responsabili della relazione al fine di completare, chiarire o verificare le informazioni.

Il parere di cui all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 1083/2006 viene redatto secondo il modello di cui all'allegato XIII del presente regolamento.

Se i sistemi di gestione e di controllo interessati sono essenzialmente analoghi a quelli predisposti per gli interventi approvati a norma del regolamento (CE) N. 1260/1999, è possibile tenere conto degli audit effettuati da ispettori nazionali o comunitari in riferimento a detti sistemi allo scopo di elaborare la relazione e il parere a norma dell'articolo 71, paragrafo 2 del regolamento (CE) N. 1083/2006.

3. TERMINI

La descrizione dei sistemi, come pure la relazione e il parere sulla conformità, vanno trasmessi alla Commissione dopo l'adozione del programma operativo e, conformemente all'articolo 71, paragrafo 1 del regolamento (CE) N. 1083/2006, prima della presentazione della prima domanda di pagamento intermedio o al più tardi entro dodici mesi dall'approvazione di ciascun programma operativo.

Nel caso di un sistema comune (cfr. sezione 4), i dodici mesi inizieranno dalla data di approvazione dell'ultimo programma operativo interessato dalla descrizione comune. Peraltro, ove siano previsti notevoli ritardi nell'approvazione di uno dei programmi operativi, gli Stati membri potranno prevedere la possibilità di trasmettere una descrizione a parte dei sistemi, una relazione e un parere sulla conformità del programma operativo in ritardo onde evitare il blocco dei pagamenti intermedi per gli altri programmi operativi.

L'organismo di valutazione della conformità deve prevedere un adeguato periodo per completare tutto il processo di valutazione della conformità, che comprende le fasi seguenti:

1. Ricevimento delle descrizioni dei sistemi di gestione e di controllo e la raccolta di altri documenti pertinenti. L'organismo di valutazione della conformità sarà in grado di iniziare i suoi lavori dal momento in cui gli sia stata trasmessa e confermata una descrizione definitiva dei sistemi di gestione e di controllo (cfr. sezione 4).

Nel caso di programmi CTE, occorre prevedere un lasso di tempo sufficiente affinché i documenti possano essere tradotti in una lingua di lavoro convenuta.

2. Analisi dei dati raccolti, esame dei documenti e esecuzione dei lavori di audit richiesti (cfr. sezione 6).

3. Elaborazione della relazione e del parere, nonché procedura in contraddittorio, compresa la convalida dei risultati e le conclusioni.

4. Invio alla Commissione, da parte dello Stato membro, attraverso il sistema SFC 2007, della versione definitiva della descrizione dei sistemi, della relazione e del parere. Occorre osservare che alla Commissione, tramite il sistema SFC 2007, va trasmessa unicamente la versione definitiva della descrizione accompagnata dalla relazione e dal parere.

La Commissione disporrà di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della relazione per formulare eventuali osservazioni. Anzitutto la Commissione verificherà l'ammissibilità dei documenti, procedendo in seguito alla loro analisi. Il controllo dell'ammissibilità consisterà nel verificare che i tre documenti siano stati completati e trasmessi nella versione definitiva. La Commissione potrà interrompere il periodo di due mesi ove siano necessarie informazioni supplementari. Il periodo continuerà a decorrere una volta che lo Stato membro abbia trasmesso le informazioni supplementari richieste. Qualora la Commissione informasse lo Stato membro, entro il periodo di due mesi, che la relazione e il parere sono ritenuti inaccettabili, avrà inizio un nuovo periodo di due mesi a decorrere dal ricevimento da parte dello Stato membro delle versioni rivedute della descrizione, della relazione e del parere. Ove

il parere sulla conformità sia formulato senza riserve, dopo due mesi e in mancanza di osservazioni da parte della Commissione la relazione sarà considerata accettata. Nella pratica la Commissione risponderà formalmente in ogni caso entro il periodo fissato.

Qualora il parere contenesse riserve, la Commissione aspetterà di ricevere un piano d'azione, ossia le misure correttive e il calendario della loro attuazione. È nell'interesse degli Stati membri fornire tali informazioni nel più breve tempo possibile, in quanto il primo pagamento intermedio per il programma operativo (o l'asse prioritario) interessato non sarà effettuato fintanto che, come stabilito all'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), non siano state sciolte tutte le riserve concernenti gli elementi principali.

Conformemente all'articolo 71, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) N. 1083/2006 lo Stato membro dovrà in seguito confermare che le misure correttive sono state attuate e che le riserve sono state sciolte. La Commissione prevede di ricevere tale conferma dall'organismo di valutazione della conformità. La Commissione disporrà quindi di due mesi per formulare eventuali osservazioni dopo la data della conferma da parte dello Stato membro che le misure correttive sono state attuate relativamente agli elementi principali dei sistemi e che le eventuali riserve sono state sciolte. Anche in questo caso, in mancanza di osservazioni da parte della Commissione entro i due mesi, la relazione sarà considerata accettata.

4. DESCRIZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE E DI CONTROLLO

La descrizione dei sistemi di gestione e di controllo deve seguire il modello di cui all'allegato XII del regolamento (CE) N. 1828/2006 e contenere le informazioni sui principi generali dei sistemi di gestione e di controllo come fissato negli articoli da 58 a 62 del Regolamento (CE) N. 1083/2006, come pure le informazioni fissate agli articoli da 21 a 24 del Regolamento (CE) N. 1828/2006.

A seconda della configurazione dei sistemi di gestione e di controllo, della preparazione delle varie parti della descrizione potranno essere responsabili autorità o organismi diversi. Si raccomanda che l'elenco di controllo sia fornito alle autorità di gestione e di certificazione come orientamento nella preparazione delle rispettive descrizioni dei sistemi. L'autorità di gestione deve assumersi la responsabilità della descrizione degli organismi intermedi sotto il suo controllo e, per i programmi CTE, del Segretariato tecnico comune (STC) (conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del Regolamento (CE) N. 1080/2006) e del controllore o dei controllori (conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) N. 1080/2006). L'autorità di certificazione deve assumersi la responsabilità degli organismi intermedi sotto il suo controllo e l'autorità di audit degli altri organismi di audit e del gruppo di revisori contabili conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento N. 1080/2006. La presentazione di una descrizione definitiva all'organismo di valutazione della conformità costituisce la data chiave per l'inizio dell'attività di valutazione della conformità. La Commissione invita gli Stati membri a designare un organismo specifico, di massima l'autorità di gestione, cui spetterà trasmettere formalmente la **descrizione completa definitiva**, comprese tutte le autorità/tutti gli organismi e tutti gli aspetti dei sistemi. L'organismo di valutazione della conformità dovrà quindi confermare la completezza della descrizione, e ciò costituirà il punto di partenza dei suoi lavori.

Nel caso in cui un sistema comune si applichi a più programmi operativi, può essere trasmessa un'unica descrizione, accompagnata da un'unica relazione e da un unico parere sulla conformità, come disposto all'articolo 71, paragrafo 4, del regolamento (CE) N. 1083/2006. Si può ritenere che esista un sistema comune quando lo stesso sistema di gestione e di controllo supporta le attività di vari programmi operativi. Il criterio di cui tener conto è la presenza degli stessi elementi principali di controllo.

Nella descrizione del sistema occorre definire chiaramente le responsabilità delle autorità comuni, gli elementi principali comuni, la separazione delle funzioni, gli aspetti dei sistemi che si applicano in modo orizzontale e quelli propri a ogni programma operativo.

Le parti corrispondenti della descrizione devono essere ripetute per ogni organismo/autorità interessato/a, in modo da includere le rispettive funzioni. Di conseguenza la parte 2 della descrizione dei sistemi di cui all'allegato XII del regolamento (CE) N. 1828/2006 va ripetuta per ogni autorità di gestione, la parte 3 per ogni organismo intermedio, la parte 4 per ogni autorità di certificazione e la parte 5 per ogni autorità o organismo di audit. Ove le stesse responsabilità incombono a organismi diversi, è possibile utilizzare riferimenti incrociati in modo da evitare doppioni delle stesse informazioni.

5. PIANIFICAZIONE DEI LAVORI

L'organismo di valutazione della conformità deve effettuare un primo esame per determinare i lavori da eseguire e le relative priorità, tenendo conto dell'esistenza di sistemi comuni per programmi diversi, del tempo e delle risorse disponibili per effettuare la valutazione e dei potenziali rischi rilevati per taluni programmi, autorità, o altri organismi; tale esame deve includere gli elementi sotto elencati (cfr. articolo 25 del regolamento (CE) N. 1828/2006):

1. Esame della descrizione dei sistemi, in altre parole tale descrizione deve essere nella sua forma definitiva all'inizio della valutazione. Dato che la procedura di allestimento dei sistemi e di preparazione della descrizione può essere complessa e di lunga durata, i lavori di valutazione della conformità possono iniziare in pratica prima del completamento della descrizione. Peraltro deve esistere un punto di inizio (cfr. sezione 3, punto 1). Nel caso di programmi CTE, occorre prevedere in anticipo eventuali traduzioni necessarie.
2. Esame dei documenti relativi ai sistemi. Tali documenti possono includere leggi, circolari, decreti ministeriali, atti che definiscono le responsabilità degli organismi intermedi, ecc. Nel caso di programmi CTE, l'elenco può inoltre includere eventuali accordi formali tra gli Stati membri e/o le regioni partecipanti al fine di garantire una corretta gestione finanziaria del programma. Di conseguenza occorre che, prima dell'inizio della valutazione, sia già stato predisposto il quadro di attuazione e di regolamentazione.
3. Utilizzo dei risultati degli audit dei sistemi effettuati conformemente al regolamento (CE) N. 1260/1999, per il periodo di programmazione 2000-2006 qualora i sistemi di gestione e di controllo siano fondamentalmente gli stessi. L'organismo di valutazione della conformità deve indicare nella relazione in che misura si è tenuto conto di tali lavori di audit, indicando l'organismo che ha effettuato i lavori di audit (inclusi audit dell'UE), quando gli audit sono stati eseguiti (una maggiore attendibilità va attribuita agli audit più recenti), la metodologia applicata per gli audit, la portata dei lavori eseguiti, ecc.
4. Esame dei sistemi di tenuta di registri contabili e di dati sull'esecuzione delle operazioni, il che significa che tali sistemi debbono essere già stati istituiti.
5. Colloqui con il personale dei principali organismi ritenuti importanti. Ove il programma operativo sia di natura multiregionale oppure la descrizione riguardi più di un programma operativo, i colloqui devono interessare, se del caso, tutti gli organismi interessati. L'organismo di valutazione della conformità deve indicare nella relazione in che misura sono stati intrattenuti i colloqui e specificare i criteri per la selezione degli intervistati.
6. Procedimento in contraddittorio prima della convalida della relazione e del parere. Occorre prevedere un tempo sufficiente per tale procedura, in modo da consentire alle autorità valutate di rispondere alle osservazioni e di fornire informazioni supplementari.

In genere l'organismo di valutazione della conformità si occuperà di tutte le autorità e organismi coinvolti nel sistema di gestione e di controllo. Nella fase di pianificazione occorre

peraltro tener presente che, in casi eccezionali, ciò è impossibile in quanto la struttura amministrativa di alcuni Stati membri può comportare strutture complesse in cui sono coinvolti vari organismi intermedi. In questi casi l'organismo di valutazione della conformità potrà esaminare la possibilità di valutare un campione di organismi intermedi, selezionato a seguito di un'analisi dei rischi. Questo metodo è applicabile soltanto nei casi cui gli organismi intermedi operino nell'ambito dello stesso quadro amministrativo e svolgano funzioni analoghe nei programmi operativi. In questi casi occorre prestare una speciale attenzione alla responsabilità di supervisione delle autorità di gestione o di certificazione, come pure alle misure destinate a offrire adeguati orientamenti agli organismi intermedi.

Nella relazione l'organismo di valutazione della conformità deve descrivere l'ampiezza e l'ambito dei lavori eseguiti, nonché la metodologia applicata per trarre le sue conclusioni riguardo alla totalità degli organismi intermedi.

6. LAVORI DA ESEGUIRE DA PARTE DELL'ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ CHE ELABORA LA RELAZIONE E IL PARERE SULLA CONFORMITÀ

L'organismo di valutazione della conformità deve pianificare ed eseguire i lavori necessari per essere in grado di formulare un parere sulla conformità dei sistemi alle disposizioni degli articoli 58-62 del regolamento (CE) N. 1083/2006 e degli articoli 12-26 del regolamento (CE) N. 1828/2006.

I lavori vanno eseguiti tenendo conto delle norme di audit accettate a livello internazionale (ad esempio, INTOSAI, IFAC e IIA).

Occorre rilevare che quest'attività si riferisce all'**adeguatezza della progettazione dei sistemi** di gestione e di controllo, il che significa che, in questa fase, la Commissione richiede un parere sulla **configurazione** dei sistemi e non sulla loro **efficacia pratica**. L'organismo di valutazione della conformità non deve quindi eseguire prove sul funzionamento dei sistemi, anche se la loro applicazione è iniziata. L'organismo di valutazione della conformità deve basare la sua relazione e il suo parere sui lavori di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) N. 1828/2006, come descritto nella sezione 5 della presente nota orientativa. Conformemente alle disposizioni dei pertinenti articoli dei regolamenti (CE) NN. 1083/2006 e 1828/2006, nonché all'allegato XII di quest'ultimo, la Commissione ha elaborato un elenco di controllo (accluso alla presente nota), che si invita l'organismo di valutazione della conformità ad utilizzare come strumento per eseguire la valutazione. L'elenco di controllo segue la struttura del modello di descrizione e riguarda tutte le autorità e gli organismi nonché i principi generali dei sistemi di gestione e di controllo di cui all'articolo 58 del regolamento (CE) N. 1083/2006. Esso rappresenta il livello raccomandato di analisi della descrizione. Gli organismi di valutazione della conformità possono ampliare e arricchire l'elenco di controllo a seconda delle rispettive esigenze.

Occorre verificare la coerenza tra la descrizione e le spiegazioni ottenute nel corso dei lavori effettuati e chiarire eventuali incoerenze.

L'organismo di valutazione della conformità deve conservare una pista di audit completa dei lavori effettuati e conservare i dati, incluse informazioni sulla pianificazione, documenti ottenuti, documenti di lavoro, elenchi di controllo utilizzati, procedure in contraddittorio iniziali, ecc.

In base alle domande particolareggiate dell'elenco di controllo l'organismo di valutazione della conformità deve trarre conclusioni generali per ogni autorità (autorità di gestione, autorità di certificazione, organismi intermedi e autorità/organismi di audit e, per i programmi CTE, segretariato tecnico comune, controllori e gruppo di revisori contabili). Le conclusioni devono essere inserite nella relativa parte della relazione in modo da trarre una conclusione generale. Quest'ultima servirà da base all'organismo di valutazione della conformità per formulare il suo parere sulla conformità.

6.1 VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ESEGUITA DELL'AUTORITÀ DI AUDIT

Quando l'organismo di valutazione della conformità si identifica con l'autorità di audit, conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) N. 1828/2006 occorre che una "Dichiarazione di competenza e indipendenza operativa" sia fornita a parte, rilasciata e firmata da un funzionario del più alto livello dell'autorità di audit. In questo caso occorre completare tutte le parti pertinenti dell'elenco di controllo.

Se l'organismo di valutazione della conformità desidera applicare altre disposizioni specifiche per eseguire una valutazione della conformità alle disposizioni dell'articolo 62 del regolamento (CE) N. 1083/2006, la Commissione raccomanda le opzioni seguenti:

- la valutazione della configurazione dell'autorità di audit può essere effettuata da servizi diversi in seno alla stessa organizzazione. Ad esempio, se consistente in una direzione di un ministero, l'autorità di audit può chiedere all'unità di audit interna dello stesso ministero di effettuare la sua valutazione;
- la valutazione dell'autorità di audit può essere effettuata da un organismo di audit di un altro organismo pubblico, ad esempio da un altro ministero o da un'altra amministrazione regionale, oppure da revisori contabili privati esterni.

6.2 ESTERNALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI CONFORMITÀ

Qualora lo Stato membro esternalizzi tutta l'attività di valutazione della conformità al settore privato, di modo che la relazione e il parere siano espressi da tale organismo privato designato, occorre garantire il principio d'indipendenza dell'organismo di valutazione della conformità. La procedura di aggiudicazione del contratto deve essere effettuata in modo da garantire tale principio. Per questo motivo la Commissione raccomanda che l'autorità aggiudicatrice sia l'autorità di audit o qualsiasi altro organismo pubblico nazionale o regionale indipendente dalle procedure di costituzione dei sistemi di gestione e di controllo.

Laddove sia formulato un parere con riserve o negativo e, di conseguenza, sia richiesto un piano di azione, la verifica delle misure correttive e la successiva conferma che tali misure sono state attuate e che le riserve sono state sciolte può essere effettuata dall'impresa privata esterna aggiudicataria del contratto (ossia, in quanto parte integrante del contratto) oppure da un'autorità di audit, nell'ambito della procedura di valutazione della conformità.

Nel capitolato d'oneri occorre definire chiaramente le modalità per riferire all'autorità aggiudicatrice. Inoltre è indispensabile controllare adeguatamente la metodologia applicata, i lavori eseguiti e i servizi prestati dalla società privata esterna.

Ove gli Stati membri optino per l'esternalizzazione, è di vitale importanza una pianificazione realistica e particolareggiata della procedura. Occorre consentire un periodo sufficiente alla preparazione dell'invito a presentare proposte, al periodo di presentazione delle offerte, alla valutazione delle offerte e alla selezione del contraente tenendo conto della possibilità di obiezioni, dal momento che i lavori dell'organismo di valutazione della conformità selezionato saranno soggetti ai termini e alle esigenze di pianificazione di cui alle sezioni 3 e 5.

7. VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ OVE SIA APPLICABILE L'ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

Conformemente all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 1083/2006, una relazione e un parere sulla valutazione della conformità sono anche necessari per i programmi operativi che rientrano nel campo delle disposizioni di tale articolo e per i quali lo Stato membro opta di applicare le disposizioni relative alla proporzionalità dei controlli. Secondo l'articolo 74, paragrafo 2, le funzioni dell'autorità di gestione in relazione alle verifiche dei prodotti e dei servizi cofinanziati e delle spese dichiarate, le funzioni dell'autorità di certificazione e quelle dell'autorità di audit possono essere fissate secondo le norme nazionali.

Inoltre, non è necessario designare le autorità di certificazione e di audit conformemente all'articolo 59, paragrafo 1, lettere b) e c).

All'articolo 26 del regolamento (CE) N. 1828/2006 figurano informazioni più particolareggiate sulle procedure da applicare ove lo Stato membro opti per disposizioni sulla proporzionalità in materia di controlli. Di conseguenza continuano ad essere necessari i meccanismi per eseguire le verifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 1828/2006. Analogamente, sebbene gli audit possono essere effettuati conformemente alle norme nazionali, l'organismo nazionale, mutatis mutandis, deve continuare a presentare i documenti conformemente all'articolo 18, paragrafi 2-5 del regolamento (CE) N. 1828/2006. Infine, sebbene la funzione di certificazione possa essere fissata secondo norme nazionali, la dichiarazione di spesa deve essere nonostante tutto trasmessa conformemente agli allegati X-XIV del regolamento (CE) N. 1828/2006.

Ove l'articolo 74, paragrafo 2, sia di applicazione, l'organismo di valutazione della conformità deve valutare fino a che punto le procedure e le norme nazionali concedano agli organismi nazionali di cui all'articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) N. 1083/2006 l'autorità necessaria per elaborare i documenti di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento (CE) N. 1828/2006.

È possibile che l'elenco di controllo raccomandato per la valutazione della conformità non sia applicabile in tutti i suoi punti. Gli organismi di valutazione della conformità sono invitati ad adeguare tale elenco di controllo o a elaborare i propri strumenti per eseguire la valutazione e verificare la descrizione secondo le norme nazionali. In tutti i casi, occorre descrivere chiaramente nella relazione la metodologia applicata e i lavori eseguiti.

8. RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI E PARERE SULLA CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 58-62 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006

La relazione sulla valutazione dei sistemi deve accompagnare la descrizione dei sistemi ed essere elaborata dall'organismo di valutazione della conformità. I regolamenti (CE) N. 1083/2006 e N. 1828/2006 non forniscono un modello di relazione. La Commissione ha elaborato un modello di relazione per facilitare un approccio comune, che si invita l'organismo di valutazione della conformità ad utilizzare. Tale modello, allegato alla presente nota, contiene in breve:

- I. un'introduzione;
- II. la metodologia applicata dall'autorità o dall'organismo di audit che elabora la relazione, nonché la portata dei lavori eseguiti;
- III. il risultato della valutazione per ogni autorità/organismo/sistema;
- IV. una conclusione generale, comprendente eventuali riserve e l'asse/gli assi interessato/i.

Ove si sia fatto ricorso all'articolo 71, paragrafo 4 del regolamento (CE) N. 1083/2006, l'organismo di valutazione della conformità deve confermare nella relazione di accettare l'esistenza di un sistema comune che si applica a vari programmi operativi.

L'organismo di valutazione della conformità deve basare i risultati indicati nella relazione sulle relative conclusioni di ogni parte dell'elenco di controllo utilizzato per la valutazione. La conclusione generale sopra menzionata servirà da base al parere.

L'organismo di valutazione della conformità deve cercare di risolvere le questioni in sospeso con le autorità interessate prima di concludere la relazione, in modo da formulare un parere senza riserve. L'organismo di valutazione della conformità deve emettere un giudizio professionale adeguato in modo da valutare i risultati e la gravità delle lacune identificate, nonché fornire un adeguato parere. Si può tener conto dei seguenti orientamenti:

- Una non conformità assoluta rispetto ad uno o più elementi principali dei sistemi, quali definiti nei regolamenti (CE) N. 1083/2006 e N. 1828/2006 deve

comportare un parere con riserve o negativo. Un parere con riserve o negativo significa riserve relative a elementi principali. Tra questi si possono includere:

1. la definizione delle funzioni degli organismi responsabili della gestione e del controllo e l'assegnazione delle funzioni all'interno di ogni organismo (articolo 58, lettera a) del regolamento (CE) N. 1083/2006);
2. la conformità al principio della separazione delle funzioni tra tali organismi e all'interno di ognuno di essi (articolo 58, lettera b) del regolamento (CE) N. 1083/2006);
3. un sistema di informazione e di controllo ove un organismo responsabile incarichi un altro organismo dell'esecuzione delle mansioni (articolo 58, lettera e) del regolamento (CE) N. 1083/2006);
4. una serie di procedure per la domanda di sovvenzioni, la valutazione delle domande, la selezione per il finanziamento e le istruzioni, gli orientamenti e le misure previste per garantire che siano soddisfatte le norme e le procedure applicabili agli appalti pubblici (articolo 60, lettera a) del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 13 del regolamento (CE) N. 1828/2006);
5. una serie di procedure per garantire l'esattezza e la regolarità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo (articolo 58, lettera c) del regolamento (CE) N. 1083/2006);
6. le verifiche della fornitura di prodotti e servizi e della ricevibilità delle spese (articolo 60, lettera b) del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) N. 1828/2006); nel caso di programmi CTE, l'adeguatezza della configurazione del sistema conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) N. 1080/2006 e il suo coordinamento con altre funzioni del sistema;
7. sistemi affidabili di contabilità, di controllo e di informazioni finanziarie in forma elettronica (articoli 58, lettera d), 60, lettere c) e d) e articolo 61, lettera e) del regolamento (CE) N. 1083/2006);
8. una serie di sistemi e di procedure per garantire una pista di audit adeguata (articoli 58, lettera g) e 60, lettera f), del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 15 del regolamento (CE) N. 1828/2006);
9. una contabilità adeguata degli importi recuperabili (articolo 61, lettera f) del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articolo 13 del regolamento (CE) N. 1828/2006);
10. la certificazione delle spese conformemente agli articoli 60, lettera g) e 61, lettere a) - d) del regolamento (CE) N. 1083/2006);
11. disposizioni per la verifica del funzionamento dei sistemi (articolo 58, lettera f) del regolamento (CE) N. 1083/2006), inclusa l'esecuzione di audit dei sistemi e di audit delle operazioni conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettere a) - b) del regolamento (CE) N. 1083/2006. Si terrà conto della mancata presentazione di una strategia di audit entro il periodo fissato;
12. procedure di informazione e sorveglianza per le irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati (articolo 58, lettera h), del regolamento (CE) N. 1083/2006 e articoli 27 - 36 del regolamento (CE) N. 1828/2006);
13. norme di ammissibilità delle spese stabilite a livello nazionale conformemente all'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (CE) N. 1083/2006 e ai regolamenti per ogni Fondo. Le norme di ammissibilità

nazionali vanno definite nella descrizione dei sistemi di gestione e di controllo e l'organismo di valutazione della conformità deve verificare se esse siano conformi alle norme dell'UE, come disposto nei regolamenti (CE) N. 1080/2006, N. 1081/2006, N. 1083/2006 e N. 1084/2006.

- In caso di conformità parziale, l'organismo di valutazione della conformità deve valutare la gravità e la portata delle carenze rispetto agli elementi principali dei sistemi e decidere se debba essere formulato un parere con riserva o un parere negativo. L'organismo di valutazione della conformità può decidere di formulare un parere senza riserve con raccomandazioni, ritenendo le carenze non abbastanza gravi da motivare un parere con riserve. Tutto ciò sarà spiegato nella relazione.
- È possibile individuare carenze rispetto agli elementi accessori dei sistemi. Tali elementi accessori possono consistere, ad esempio, in manuali incompleti, nella mancanza di elenchi di controllo standard o di modelli di documenti, in note orientative non definitive, in procedure insufficienti a garantire un'adeguata diffusione delle informazioni sulle norme europee, ecc. Anche in questo caso l'organismo di valutazione della conformità dovrà esprimere un adeguato giudizio professionale in modo da decidere se la gravità di tali risultati debba comportare un parere con riserve o semplicemente una serie di raccomandazioni nella relazione. Anche tutto ciò sarà spiegato nella relazione. Durante il ciclo di relazione annuale, l'autorità di audit può eseguire il controllo delle carenze riguardo agli elementi accessori.

Va emesso un parere negativo se l'organismo di valutazione della conformità ritiene che il numero e la gravità delle carenze riguardo agli elementi principali dei sistemi di gestione e di controllo e degli elementi accessori si traducano in una non conformità di vasta portata alle disposizioni degli articoli 58-62 del regolamento (CE) N. 1083/2006.

Allegati:

- I. Modello di relazione sulla valutazione della conformità
- II. Elenco di controllo per la valutazione della conformità